

Risposte ai quesiti emersi negli incontri di aprile 2018 – verificati con Regione Emilia-Romagna

1.D: Se il gestore del Centro Estivo non aderisce al Progetto Conciliazione può comunque svolgere la propria attività di centro estivo?

1.R: Sì, anche se il gestore non aderisce al Progetto Conciliazione può svolgere la propria attività, alle condizioni indicate e rispettando i requisiti della DGR 247/2018.

2.D: Cosa s'intende per esperienza pregressa nella gestione dei centri estivi per almeno due annualità? Può riguardare anche periodi non recenti?

2.R: Il gestore del Centro estivo deve avere svolto la propria attività per almeno due annualità anche non in maniera continuativa e non necessariamente negli ultimi due anni.

3.D: Come va dimostrata l'esperienza pregressa di almeno due anni?

3.R: E' necessario allegare alla domanda una breve relazione sulle attività svolte per almeno due annualità, integrandola con eventuale materiale (es. volantini...)

4.D: Come deve comportarsi un gestore che ha sede in un comune dell'Unione, con utenza prevalentemente residente in altro Comune?

4.R: Il gestore deve presentare la domanda di adesione al Progetto Conciliazione presso il Comune della propria sede, in questo caso in uno dei 4 Comuni dell'Unione. Per usufruire del contributo, le famiglie dovranno verificare se anche il Comune di residenza ha attivato il Progetto Conciliazione e in tal caso fare domanda di contributo presso il proprio Comune.

5.D: Come si presenta la S.C.I.A?

5.R: Se il gestore è un'impresa è necessario presentare la S.C.I.A. in modalità on-line tramite <https://accessunitario.lepida.it/suaper-fe/#/AreaPersonale> autenticandosi con Federa (attenzione: occorrono credenziali di livello "alto") e utilizzando PEC e firma digitale.

Se il gestore non è un'impresa è possibile presentare la domanda con le modalità tradizionali in cartaceo e firma autografa del legale rappresentante, allegando il documento di identità al SUAP Sportello Unico per le Attività Produttive.

Lo sportello SUAP è un servizio associato dei Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi, Soliera con sede in Via S. Manicardi, 41 - Carpi (Mo) - tel. 059/649523 - fax. 059/649533 da lunedì a sabato 10.30/12.30.

Informazioni telefoniche da lunedì a sabato ore 8.00/13.00

sportello.impresa@terredargine.it

suap@pec.terredargine.it

www.terredargine.it/servizi/suap

Si veda inoltre apposita informativa pubblicata sul sito.

6.D: Un gestore che organizza più Centri estivi in diverse sedi presentando per ciascuno una S.C.I.A., quante domande di adesione al Progetto deve fare?

6.R: E' opportuno presentare una domanda di S.C.I.A per ciascun Centro estivo, mentre per il Progetto Conciliazione fa un'unica domanda.

7.D: Quali sono i tempi di presentazione della S.C.I.A. da parte dei gestori?

7.R: Ai sensi dell'art. 19 comma 2 della L. 241/1990 l'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della S.C.I.A. all'amministrazione competente.

La S.C.I.A. può essere presentata contestualmente all'inizio dell'attività, ma il suggerimento è di farlo almeno qualche giorno prima.

8.D: Cosa si intende per rapporto di lavoro in relazione ai certificati del casellario da allegare alla SCIA?

8.R: Il certificato penale va allegato alla S.C.I.A. in riferimento ai soggetti che abbiano un rapporto di lavoro (e relativo contratto) con il gestore, sia esso di natura dipendente che di collaborazione occasionale o a progetto o societario. Come da nota del Ministero della Giustizia del 3 aprile 2014, il certificato penale non è richiesto per coloro che prestano attività di volontariato, in quanto estranea al rapporto di lavoro. Il mero rimborso spese non è da considerarsi un rapporto di lavoro.

9.D: Il legale rappresentante del gestore deve allegare il certificato del casellario?

9.R: Se questi opera nel Centro estivo e svolge funzioni educative con i bambini, è necessario allegare alla S.C.I.A. il certificato penale.

10.D: La famiglia ha diritto al contributo se il bambino frequenta una sola settimana di Centro estivo gioco?

10.R: Il contributo, qualora la famiglia sia in possesso dei requisiti previsti dalla DGR 276/2018, può essere erogato per minimo una e massimo tre settimane di frequenza al centro estivo.

11.D: Il contributo alla famiglia è cumulabile con altri contributi?

11.R: Non è possibile accedere al contributo regionale nel caso l'alunno benefici di contributi da altri soggetti pubblici per la stessa tipologia di servizio nell'estate 2018.

12.D: Esiste una modulistica che deve utilizzare il gestore per il rilascio della ricevuta alla famiglia rispetto al pagamento della quota di iscrizione al Centro estivo?

12.R: La ricevuta di pagamento sarà rilasciata dal gestore alle famiglie in base al proprio regime fiscale. La ricevuta rilasciata dal centro estivo dovrà riportare l'intestazione e/o timbro dello stesso centro estivo, dovrà essere numerata progressivamente, e dovrà riportare correttamente la famiglia che ha versato

l'importo, indicato il periodo dal... al..., e dovrà infine essere firmata dal rappresentante del centro estivo per ricevuta.

Verrà inviata apposita modulistica prevista dalla Regione ad ogni gestore che risulterà nell'elenco dei gestori aderenti al progetto di conciliazione relativa a "Dichiarazione presenze e quietanza da parte dei Centri estivi".

13.D: E' necessario che le famiglie presentino il certificato vaccinale del bambino?

13.R: No, non serve il certificato vaccinale, trattandosi di attività extrascolastica.

14.D: La scheda sanitaria del bambino va allegata solo in caso di problematiche o la devono presentare tutti?

14.R: Deve essere presentata al gestore da tutti i bambini.

15.D: Certificati del casellario giudiziale in caso di assunzioni successive alla presentazione della S.C.I.A, come comportarsi?

15.R: Alla presentazione della S.C.I.A. devono essere allegati i certificati penali delle persone effettivamente impiegate. In caso di assunzioni successive la documentazione dovrà essere integrata.

16.D: Se una famiglia ha due o tre figli che frequentano il centro estivo, il contributo di 70,00 euro è alla famiglia o al bambino?

16.R: Il contributo è a bambino.

17.D: Le sezioni primavera hanno bimbi che compiono tre anni durante l'anno (nati 2015) e che probabilmente frequenteranno il centro estivo della materna. Possono partecipare al progetto conciliazione i bimbi della sezione primavera?

17.R: Come indicato dagli atti regionali possono ottenere il contributo i bambini che nel 2018 compiono i tre anni. Sono comunque esclusi i bambini di due anni. La Regione con propria nota del 17/04/2018 ha ribadito che "confermiamo che il Progetto Conciliazione, riferendosi ai frequentanti dei centri estivi così come definiti dalla direttiva 247/2018, non può erogare contributi ai bambini frequentanti servizi 0-3 anni che realizzano attività estive, per i quali il riferimento rimane la legge 19/2016 e le relative direttive" (cfr. centri estivi nidi e servizi educativi alla prima infanzia 0-3 anni). Sono invece ammissibili per il contributo i bambini che frequentano i centri estivi delle scuole d'infanzia (3-6 anni).

18.R: Se un gestore fa un centro estivo con un periodo di soggiorno di vacanza, nell'ambito del centro estivo (ad es: i ragazzi frequentanti un centro estivo nel territorio dell'Unione vanno due settimane al mare sui lidi), è considerato valido? Il soggiorno di vacanza da chi è autorizzato?

18.R: Non si tratta in questo caso di continuità con il centro estivo, ma è un'altra tipologia di servizio. L'autorizzazione deve essere rilasciata dal Comune presso cui è ubicata la casa o la struttura ospitante.

19.D: I gestori in appalto concesso dall'Ente devono presentare la SCIA?

19.R: Non è necessario. Come prevedono gli atti regionali, in tutte le forme in cui gli Enti Locali affidano "la gestione di un servizio in appalto o concessione a soggetti terzi l'atto di assegnazione tiene luogo della S.C.I.A." essendo previsti requisiti uguali o maggiori di quelli normati dalla D.GR 247/2018.

I gestori devono invece, se lo ritengono, presentare domanda di adesione al progetto di conciliazione affinché le famiglie iscritte possano ottenere il contributo previsto.

20.D: Il rapporto numerico di un educatore ogni 20 ragazzi come va considerato? Si valuta in base agli iscritti o in base alle presenze? E se tra gli educatori ci sono ragazzi che non hanno ancora conseguito il diploma di maturità?

20.R.: La delibera regionale parla di 20 minori "accolti", quindi è possibile interpretare la formulazione come minori "frequentanti", ma verrà effettuata ulteriore formale richiesta alla Regione Emilia-Romagna.

Gli educatori che non hanno ancora conseguito il diploma di maturità non sono considerabili ai fini dei rapporti numerici previsti dai "requisiti funzionali del centro estivo". Gli educatori devono essere maggiorenni e in possesso del diploma.